

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA' – EMILIA OCCIDENTALE**

BILANCIO DI PREVISIONE

2024/2026

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del Bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs 118/2011 e dal DPCM 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa ed alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza del Comitato Esecutivo;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del Bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti

- dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
 4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
 5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
 6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
 7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivanti o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
 8. L'elenco dei propri Enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dell'art. 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
 9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
 10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali ed il fondo crediti di dubbia esigibilità.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

I costi generali e le spese per i servizi sono stati previsti secondo il principio della veridicità e della attendibilità essendo suffragati da idonee analisi retrospettive e prospettive avanzate dai vari responsabili dei servizi, riservandosi di effettuare le operazioni di controllo gestionale durante l'esercizio 2024. Al momento sono stati previsti stanziamenti che tengano conto dei rincari energetici e delle materie prime soprattutto i costi delle utenze (luce, acqua e gas) sono stati previsti tenendo conto dei rincari energetici.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni anche se la previsione di alcune entrate (ingressi ai musei, affitti degli spazi e visite guidate delle scuole) che teneva conto della emergenza legata alla pandemia da Covid – 19, è stata opportunamente ripristinata agli stanziamenti pre pandemia.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio, mentre non sussiste la fattispecie del fondo spese per indennità di fine mandato.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono, in ogni caso, da considerare non ricorrenti, le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) accensioni di prestiti;
- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale;
- c) eventi calamitosi;
- d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) investimenti diretti,
- f) contributi agli investimenti.

Nel bilancio sono previste le seguenti entrate e le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate non ricorrenti destinate a spese correnti	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Contributo per permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria	0,00	0,00	0,00
Canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
Sanzioni codice della strada	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare :			
- Trasferimento Comune di Salsomaggiore per gestione Museo Mare Antico;	60.000,00	60.000,00	0,00
- Trasferimento Provincia di Parma gestione Parco Monte Fuso ;	50.000,00	0,00	0,00
- Trasferimento Parco Nazionale gestione vivaio	30.000,00	0,00	0,00
- Trasferimento Regione gestione incubatoi Monchio e Corniglio	34.480,00	0,00	0,00

Entrate da alienazione di immobilizzazioni			
Alienazione Casinetto	3.000.000,00	0,00	0,00
Alienazione Loc. Sesta Inferiore	10.000,00	0,00	0,00
Totale	3.184.480,00	60.000,00	0,00
Spese del titolo 1 non ricorrenti	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consultazioni elettorali e referendarie locali	0,00	0,00	0,00
Spese per eventi calamitosi FPV Spese eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Sentenze esecutive e atti equiparati	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzi organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Penale estinzione anticipata prestiti	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare:			
- Gestione Museo Mare Antico	60.000,00	60.000,00	0,00
- Monte Fuso	50.000,00	0,00	0,00
- Gestione incubatoi Monchio e Corniglio	34.480,00	0,00	0,00
- Spese gestione vivaio	30.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili	3.184.480,00	0,00	0,00
Totale	3.184.480,00	60.000,00	0,00

FONDI CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 4.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

Inoltre come previsto dall'art. 107 bis del DI 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. L'ente si è avvalso di tale possibilità.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

a Individuare le poste di entrate stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

I capitoli individuati rientrano nel Titolo 3 Entrate Extratributarie , riguardano le seguenti tipologie: 100 vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ; 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti; 500 Rimborsi e altre entrate correnti e sono i seguenti:

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

cap 3020 Incassi da visite guidate educazione ambientale Tarò;

cap 3021 Introiti da musei e cv;

cap 3035 Affitti aree agricole Tarò;

cap 3040 Affitto immobili Borgo Pulce Tarò;

cap 3055 Proventi pratiche urbanistiche ;

cap 3060 Affitti temporanei spazi;

cap 3061 Affitti spazi parco CL;

cap 3064 Canone affitto ex caseificio;

cap 3065 Affitto teatro;

cap 3070 Vendita libri e gadgets;

cap 3080 Tesserini caccia area contigua e gestione faunistica;

cap 3085 Tesserini raccolta funghi;

cap 3090 Piano limitazione cinghiali;
cap 3105 Entrate vivaio forestale Scodogna Carrega;
cap 3111 Introiti cattura fauna Monte Fuso;
cap 3114 Canoni prato spilla e pascoli Cento Laghi;
cap 3121 Canoni affitti portineria Ponteverde;
cap 3150 Contributo pesca Cento Laghi;

PROVENTI DERIVANTI DALLA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

cap 3100 Riscossione multe e ammende

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

cap 3050 Entrate diverse
cap 3051 Introiti compensazione bacini di Medesano ;
cap 3125 Recupero utenze affitto vivaio Carrega;

Le categorie di entrata extratributarie che l'ente non ha ritenuto di dubbia e difficile esazione sono le seguenti:

cap 3030 Affitto locazione Azienda Ristorante Giarola (si tratta di un credito garantito da fideiussione bancaria);

b Calcolare l'accantonamento al FCDE per ciascun capitolo:

E' stata calcolata , per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza) e accertamenti di competenza degli ultimi cinque anni .Il complemento a 100 è la percentuale considerata per l'accantonamento minimo al fondo. Per l'accantonamento effettivo al fondo si è applicata la percentuale del 100% del fondo quantificato nel prospetto allegato al Bilancio di previsione per l'esercizio 2024 come da principio contabile , secondo il seguente prospetto :

Cap	Descrizion e	Tot.acc. cp	Tot. Incassi	Media tot acc.ti cp	Media incassi tot	Media %	Acc.to minim o %	Prevision e 2024	% Acc.to minimo	Acc.to effettivo (100%) 2024
3020	Incassi visite guidate ed amb.	49.023,37	46.552,37	9.804,67	9.310,47	94,96	5,04	10.000,00	504,05	504,05
3021	Proventi musei del cibo e naturalistico	67.114,10	66.544,10	13.422,82	13.308,82	99,15	0,85	15.000,00	127,39	127,39
3035	Affitti aree agricole Taro	6.353,39	6.353,36	1.270,67	1.270,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Affitto immobili Borgo Pulce	16.430,03	980,21	3.286,01	196,04	5,97	94,03	0,00	0,00	0,00
3055	Proventi pratiche urbanistiche	42.707,50	42.707,50	8.541,50	8.541,50	100,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3060	Affitti temporanei spazi	47.717,81	36.149,84	9.543,56	7.229,97	75,76	24,24	16.500,00	4.000,01	4.000,01
3065	Affitto teatro	9.816,66	2.440,00	1.963,33	488,00	24,86	75,14	4.880,00	3.667,04	3.667,04
3070	Vendita libri e gadgets	2.904,30	2.639,30	580,86	527,86	90,88	9,12	1.000,00	91,24	91,24
3080	Tesserini caccia	341.149,00	341.149,00	68.229,80	68.229,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085	Tesserini funghi	69.597,29	69.597,29	13.919,46	13.919,46	100,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3090	Piano limitazione cinghiali	100.207,38	61.570,66	20.041,48	12.314,13	61,44	38,56	20.000,00	7.711,35	7.711,35
3105	Entrate vivaio	123.218,40	101.018,40	24.643,68	20.203,68	81,98	18,02	8.000,00	1.441,34	1.441,34
3111	Introiti cattura fauna Monte Fuso	8.910,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3114	Canoni Pratospilla	6.710,00	610,00	1.342,00	122,00	9,09	90,91	610,00	0,00	0,00
3121	Canoni Ponteverde	9.760,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	100,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
3150	Contributo presca	16.882,50	10.846,83	3.376,50	2.169,37	64,25	35,75	0,00	0,00	0,00
3100	Riscossione multe e ammende	104.715,60	93.863,60	20.943,12	18.772,72	89,64	10,36	13.000,00	1.347,23	1.347,23
3050	Entrate diverse	33.700,27	33.485,86	6.740,05	6.697,17	99,36	0,64	4.500,00	28,63	28,63
3051	Introiti bacini di Medesano	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3125	Recupero utenze affitto vivaio	12.860,67	0,00	2.572,13	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
									31.358,28	31.358,28

c Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio:

La dimensione determinata in sede di bilancio di previsione, è data da una quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto di coprire con adeguate risorse i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno (per il 2024 euro 31.358,28, per il 2025 euro 20.817,78, per il 2026 euro 20.817,78) creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

ALTRI ACCANTONAMENTI / FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1.Fondi Rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs 118/2011 s.m.i, punto 5.2 lettera h), in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo è stato costituito prudenzialmente per un ammontare di euro 20.000,00 e nasce dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente che si può così sintetizzare:

1. Tribunale di Parma

1. Le cause ancora pendenti sono riconducibili alla vicenda "Maestà di Graiana" per cui si è tenuta udienza lo scorso 29/06/2021. Il giudice si è riservato sulla decisione in ordine all'ammissione dei mezzi di prova richiesti con le memorie istruttorie depositate in precedenza e la riserva ad oggi non è ancora stata sciolta.

In caso di soccombenza, l'Ente rischia di dover rifondere le spese legali che saranno liquidate dal giudice, alle controparti; ma non deve nulla nel merito in quanto la causa è stata promossa al solo ed unico scopo di vedere annullata la ordinanza di ingiunzione.

2. Tribunale di Piacenza

- Causa R.G. 2609/2018 Guido Pattarini/Provincia di Piacenza (convenuto)/Regione Emilia Romagna (terzo chiamato)/Ente Parco (terzo chiamato).

Trattasi di causa per risarcimento danni da fauna (scontro auto/cinghiale) in cui l'attore richiedeva il risarcimento dei danni materiali subiti, per un ammontare di € 11.200,00, oltre rivalutazione e interessi, che l'Ente sarebbe chiamato a risarcire solo nella denegata ipotesi che il giudice ritenga l'esclusiva (oppure concorrente) responsabilità dell'Ente nella causazione del sinistro stradale che ha causato il danno. Anche in questo caso andrebbe aggiunta la rifusione delle spese di controparte.

La causa si è chiusa con la sentenza del Tribunale di Piacenza del 27 giugno 2023 che ha accolto la domanda della parte attrice nei confronti della Regione Emilia Romagna in tal senso:

1. condanna la Regione Emilia Romagna al risarcimento dei danni patiti dall'Attore in conseguenza del sinistro che ammontano ad € 10.700,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2. pone a carico della Regione Emilia Romagna le spese della CTU;
3. dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese processuali.

3. Tribunale di Parma

- Causa R.G. 4812/2019 Ente Parco/Società Agricola I Gelsi di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ente. Si è tenuta udienza lo scorso 29/06/2021, il giudice si è riservato sulla decisione in ordine alla ammissione dei mezzi di prova richiesti con le memorie istruttorie depositate in precedenza e la riserva ad oggi non è ancora stata sciolta.

Anche in tal caso dunque, in caso di soccombenza, l'Ente rischia di dover rifondere le spese legali alle controparti nella misura già preventivata, ma non deve nulla nel merito in quanto la causa è stata promossa al solo ed unico scopo di vedere annullata l'ordinanza ingiunzione emessa. Quindi il principale effetto negativo della soccombenza sarebbe che l'Ente non incasserebbe l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione emessa, per un totale, salvo errori e omissioni, di circa € 4.000,00.

E' stata richiesta al giudice un rinvio della udienza in pendenza di trattative che prevedono che ogni parte si accolli le proprie spese legali con annullamento/revoca della sanzione.

4. Ricorsi per ingiunzioni di pagamento nei confronti di Cooperativa Svoltare, Azienda Agricola Brunelli Srl e Verde Verticale . Si tratta di controversie per le quali è stato fatto un preventivo rispettivamente di euro 805,56, di euro 1.020,97 e di euro 1.020,97 che trova copertura sul capitolo spese legali del Bilancio.

5. Opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Si tratta di controversia per la quale è già stato recepito il preventivo di spesa per euro 1.200,00 oltre ad accessori di legge che trova copertura sul capitolo spese legali del Bilancio.

2.Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di stabilità 2014, art. 1 commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Dall 'anno 2019 non è più possibile un accantonamento parziale come previsto per gli anni precedenti .

Sono pervenuti all' Ente i bilanci al 31/12/2022 delle partecipate Lepida Spa e Il Gal Soc. Consortile a R.L. dai quali si evidenziano in entrambi i casi un utile. Prudenzialmente è stato iscritto il fondo di accantonamento per una somma pari ad euro 500,00 .

3.Fondo per indennità di fine mandato del sindaco

Non è stato costituito il Fondo in quanto al Presidente del Parco non spetta l'indennità di fine mandato.

3.Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2023) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2022) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Ente pur avendo ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2023) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2022) di almeno il 10%, presenta indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente di 8 giorni , non rispettoso quindi dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. Per tale motivo ha costituito il Fondo di garanzia debiti

commerciali in misura pari al 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi per un ammontare di euro 8.901,79.

2 Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) Nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuando un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) Derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) Derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3)
2. Gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. Gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)

La proposta di bilancio 2024/2026 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2023 e con gestione ancora in corso: al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2023 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2024/2026 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione accantonato o vincolato.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale 2023	744.559,96
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale 2023	589.767,93
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	3.936.064,89
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	4.502.284,47
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	10.780,49
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
=	Risultato di amministrazione 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione 2024	778.888,80
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo del 2023	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo del 2023	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo del 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo del 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo del 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto 2023	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	778.888,80
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	51.682,45
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	1.364,77
	Fondo contenzioso	30.000,00
	Altri accantonamenti	89.630,29
	B) Totale parte accantonata	172.677,51
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.594,01
	Vincoli derivanti da trasferimenti	58.023,70
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	63.617,71
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	542.593,58
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
	Utilizzo quota vincolata	0,00
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

3 Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti , vincoli formalmente attribuiti dalla'Ente

L' ente non prevede l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto.

4 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento. Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del documento unico di programmazione.

5 Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del

bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV in entrata parte corrente è stato quantificato per il 2024 in euro 0,00 mentre il FPV in entrata parte capitale è stato quantificato per il 2024 in euro 0,00.

6 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale non ha rilasciato alcuna garanzia.

7 Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivanti o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet.

L'ente non ha propri organismi strumentali.

9 Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Le società partecipate sono il GAL del Ducato Soc. Cons. a R.L. (partecipazione dell'Ente 5,75%) e Lepida S.c.p.a. (partecipazione dell'0,0014%).

I relativi bilanci al 31/12/2022 sono consultabili presso l'indirizzo internet dell'ente: www.parchedelducato.it

e presso gli indirizzi delle partecipate:

www.lepida.net

www.galdelducato.it